

RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PARMA E

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL PER

L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EUROPEAN JUNIOR

CHAMPIONSHIPS 16&UNDER" EVENTO INTERNAZIONALE DI

TENNIS GIOVANILE.

tra

Comune di Parma, ente pubblico, con sede in Strada

Repubblica n.1, 43121 Parma, C.F. e P. I.V.A.

00162210348, legalmente rappresentato in questo atto

dalla dott.ssa Elena Turci, domiciliata per la carica

presso la Sede Municipale, che interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Parma nella sua

qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

e Sport (decreto sindacale DSMG n.35 del 21/08/2026

prot.n. 0248026.I), legittimata a stipulare in nome

e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 107 del

Dlgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii. e dell'art. 87 dello

Statuto Comunale,

e

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL con sede legale

in via della Camilluccia 589/a, 00135 Roma, Partita

I.V.A. 01379601006 / C.F. 05244400585, legalmente

rappresentata dall'Amministratore Unico,

***** ,nato il ***** a ***** ,

domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (in seguito anche solo Società), insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti";

Premesso che:

- l'art. 12 dello Statuto Comunale stabilisce che "Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative ed a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità;

- l'art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., prevede che al Comune spettino tutte funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

- la Pubblica Amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione produttivi, culturali e

mediatici proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di coniugare le diversità e raccordare i vari interventi per una crescita complessiva del sistema;

- il Comune di Parma, nell'ambito dei propri obiettivi di politica sportiva ed in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, promuove, sostiene e valorizza la pratica delle attività motorie e sportive riconoscendola quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute;

Premesso, altresì, che:

- ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2016, ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio;

- al Comune di Parma compete, pertanto, la valorizzazione del proprio territorio attraverso la messa in atto di iniziative legate alla produzione di momenti promozionali ed informativi, al fine di permettere la massima diffusione dell'immagine turistica della città e della sua identità competitiva con particolare riguardo alla valorizzazione delle sue eccellenze (museali, gastronomiche, culturali, motoristiche);

Vista la legge regionale Emilia-Romagna n. 8/2017, rubricata "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", con la quale è stato riconosciuto il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto al benessere psico-fisico delle persone, del miglioramento degli stili di vita, dello sviluppo delle relazioni e dell' inclusione sociale, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori da perseguire anche attraverso la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;

Dato atto che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 contiene l'obiettivo strategico 3.03 "Sport Plan-Piano Strategico per lo Sport" con il quale l'amministrazione si propone di "Valorizzare il ruolo dello Sport e l'attività fisica con l'obiettivo di farne un elemento cardine delle pratiche cittadine. Facilitare un dialogo continuo e costruttivo con la comunità locale collaborando in modo sinergico con gli altri Assessorati. Questo sforzo mira a esplorare appieno le diverse dimensioni dello sport e a

integrarle in modo efficace nelle politiche e nei programmi urbani”;

- il relativo obiettivo operativo 3.03.13 “Turismo e Vocazione Sportiva” con il quale l’amministrazione si propone di “Promuovere Parma come destinazione turistica sportiva a livello nazionale e internazionale, offrendo ispirazione agli atleti locali e alle giovani generazioni e contribuendo ad incrementare le presenze turistiche del territorio” attraverso la “Co-organizzazione degli eventi e supporto alle società/associazioni sportive in manifestazioni patrocinate dall'Ente”;

Preso atto che:

- la società “FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL”, con sede legale in via della Camilluccia 589/a 00135 Roma, Partita I.V.A. 01379601006/C.F. 05244400585, ha manifestato la propria intenzione di portare a Parma il grande tennis giovanile, organizzando un torneo appartenente al circuito dei Campionati Europei denominato “European Junior Championships 16&Under”, proponendo a quest’Ente di collaborare nell’organizzazione della manifestazione incentrata anche sulla promozione del territorio di Parma su scala nazionale ed internazionale;

- il torneo giovanile si terrà dal 20 al 26

settembre 2026 presso vari impianti sportivi del

territorio: il "Tennis Club Parma" di Parma in Strada

Bassa dei Folli 92; il "President Tennis Club" di Via

Fornello 2 Montechiarugolo (PR); il "Circolo del

Castellazzo" sito a Parma in Strada Bassa Antica n.

12 e lo "Sporting Club Parma" di strada Tronchi 24,

Parma e vedrà la partecipazione di circa 160 atleti

under 16 equamente divisi tra ragazzi e ragazze di 40

diversi paesi dell'Unione Europea;

- al Comune di Parma è stato chiesto un sostegno

economico quale partecipazione parziale alle spese di

gestione dell'evento;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.271 del

09/09/2026 è stata autorizzata la co-organizzazione

del Comune di Parma e sono stati definiti i criteri

generali del presente accordo

- con successiva determinazione dirigenziale

n.***** del ***** sono stati assunti i

conseguenti atti gestionali;

Richiamati:

- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.

43 della L.n. 449/1997, e s.m.i., in base al quale le

pubbliche amministrazioni, al fine di favorire

l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di

realizzare maggiori economie, perseguendo interessi

pubblici ed escludendo conflitti di interesse tra attività pubblica e privata, possono stipulare accordi di collaborazione;

- l'art. 119 del D. lgs. n. 267/2000, e s.m.i., il quale prevede che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni e gli altri enti locali possano stipulare accordi di collaborazione (in applicazione dell'art. 43 soprarichiamato);

- l'art. 12, comma 1, dello Statuto Comunale, in base al quale il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, favorisce e promuove, anche partecipando a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti da leggi statali o regionali, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale;

- il Regolamento comunale per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lett. f) che definisce l'accordo di collaborazione come atto con il quale due o più soggetti pubblici o privati si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di

	un comune interesse pubblico o, comunque, per lo	
	sviluppo dei rispettivi fini purché riconducibili	
	ad obiettivi ed interessi pubblici;	
	• l'art. 3, comma 1, che elenca le finalità per le	
	quali il Comune di Parma può avvalersi	
	dell'istituto giuridico dell'accordo di	
	collaborazione tra le quali si evidenziano:	
	a)promuovere attività ed eventi di pubblico	
	interesse ed utilità;	
	b)realizzare obiettivi di maggiore visibilità	
	dell'azione amministrativa e dei suoi risultati	
	nella comunità e collettività;	
	c)porre in essere sinergie con il settore	
	privato;	
	• l'art. 5, comma 1, che prevede che possa assumere	
	il ruolo di collaboratore istituzionale qualsiasi	
	persona giuridica, di natura pubblica o privata,	
	avente o meno finalità commerciali, purché in	
	possesso dei requisiti di legge per contrarre con	
	la pubblica amministrazione;	
	• l'art. 6 che fissa i seguenti vincoli di buona	
	amministrazione aventi carattere generale, cui	
	devono sottostare tutte le iniziative di	
	collaborazione:	
	1 essere dirette al perseguimento di interessi	
		8

	pubblici;	
	2 escludere forme di conflitto di interesse tra	
	l'attività pubblica e quella privata;	
	3 essere consone e compatibili con l'immagine del	
	Comune di Parma e con il programma politico-	
	amministrativo di mandato;	
	4 conseguire risparmi di spesa e/o creare utilità	
	concretamente valutabili per il Comune;	
	Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula	
	quanto segue:	
	Art. 1. Oggetto e finalità dell'accordo	
	Con il presente atto le Parti disciplinano i reciproci	
	rapporti di collaborazione per la realizzazione della	
	manifestazione sportiva denominata "European Junior	
	Championships Under 16", consistente in un torneo	
	internazionale di tennis giovanile che si svolgerà a	
	partire dal 20 e fino al 26 settembre 2026. Tale	
	iniziativa è incentrata anche sulla promozione del	
	territorio di Parma, sull'incremento della visibilità	
	del brand della città su scala nazionale ed	
	internazionale e sulla promozione del tennis	
	giovanile e valorizza il legame tra il territorio e	
	le realtà sportive locali, coniugando così	
	sport/cultura/turismo.	
	Art. 2. Impegni della Società	

La Società si impegna a:

1- organizzare il torneo dal 20 al 26 settembre 2026

presso i seguenti impianti sportivi del territorio:

"Tennis Club Parma" (Strada Bassa dei Folli 92,

Parma), "President Tennis Club" (Via Fornello 2

Montechiarugolo, PR), "Circolo del Castellazzo"

(Strada Bassa Antica 12, Parma) e "Sporting Club

Parma" (Strada Tronchi 24, Parma);

2- promuovere il tennis giovanile e valorizzare il

legame tra il territorio e le realtà sportive locali;

2- associare il brand Parma al campionato di tennis

giovanile europeo al fine di incrementare la

visibilità dello stesso su scala nazionale ed

internazionale;

3- diffondere l'immagine del territorio di Parma

attraverso i canali social e le dirette dei singoli

incontri;

5- massimizzare la diffusione del torneo attraverso

la pubblicazione di informazioni del torneo su

importanti testate di livello nazionale e

internazionale, canali social e la trasmissione di

dirette televisive;

6- definire le forme e le modalità dell'attività di

promozione e di comunicazione d'intesa ed in

collaborazione con il Comune;

7- munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, licenze, nullaosta, ecc. eventualmente necessarie in base alla normativa vigente e non facenti capo al Comune, ed assumersi ogni obbligo, responsabilità e onere di qualsiasi natura connesso alla propria attività, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità civile ed amministrativa;

8- adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1, commi 125bis - 129;

9- impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Dlgs. n. 165/2001, e s.m.i." e del Codice di comportamento del Comune di Parma, pena la risoluzione della presente scrittura privata, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili;

Art. 3. Impegni del Comune

Il Comune di impegna a:

A) corrispondere alla Società l'importo di € 85.400,00 (70.000,00 più IVA al 22%) a parziale rimborso delle spese che saranno sostenute dalla

stessa per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione di cui trattasi. Il sostegno economico sarà erogato dal Comune solo dopo il ricevimento della relativa fattura e di una rendicontazione economico-finanziaria dell'intera manifestazione, riportante le voci di entrata e di spesa.

b) promuovere attraverso i propri canali istituzionali la manifestazione sportiva; in particolare, tutte le notizie relative ai giocatori partecipanti ai tornei, al calendario degli incontri ed ai risultati degli stessi, nonché a tutte le iniziative di promozione turistica del territorio di Parma, saranno pubblicate ed aggiornate in tempo reale anche sul sito istituzionale, nonché su quello turistico del dell'Ente.

Art. 4. Durata e forma dell'accordo

La validità del presente accordo, redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto dalle Parti con firma digitale o elettronica avanzata ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.n. 241/1990, e ss.mm.ii., decorre dalla data della sua sottoscrizione sino alla data di liquidazione, da parte del Comune, dell'importo massimo pattuito.

Art. 5. Trattamento dei dati personali

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i

propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto dell'accordo unicamente per le finalità di cui al precedente art. 1 e mediante personale debitamente autorizzato al trattamento utilizzando strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'esecuzione dell'accordo, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. Gli stessi saranno diffusi come previsto dal Dlgs. n. 33/2013 e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Art. 6. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, modificato con delibera Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014 e successivamente con delibera di Giunta Comunale n.79 del 08/03/2017, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto e l'irrogazione di sanzioni previste, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 7. Pantouflage/Revolving Doors

La Società in persona del legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Parma che hanno esercitato, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società stessa. Prende atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Comune, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto saranno nulli e sarà fatto divieto all'associazione

che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 8. Controversie

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo. Per eventuali controversie non altrimenti risolvibili, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Parma.

Art. 9. Recesso

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, informandone per iscritto la controparte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Le Parti si riservano inoltre di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore o in caso di necessità, in qualsiasi momento l'esecuzione degli impegni derivanti dal presente accordo, dandone comunicazione in forma scritta alla controparte con il preavviso più ampio possibile, compatibilmente con le esigenze del caso.

Art. 10. Risoluzione

Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo per cause di forza maggiore o inadempimento della controparte.

Il presente accordo può essere risolto in qualunque

momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

Art. 11. Spese ed imposte

Tutte le spese, immediate e future, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società.

Letto, approvato, sottoscritto in ogni sua parte.

Per il Comune di Parma

Dott.ssa Elena Turci

Per la Società

Dott. *****